CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 13/087/CR6/C6

"IL TURISMO COME RISORSA PER GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME ED ENTI LOCALI: PROGRAMMAZIONE NEL SETTORE E DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ"

In via preliminare, le Regioni e le Province autonome ritengono fondamentale il ripristino dei lavori del *Comitato permanente di coordinamento in materia di turismo* (delibera n. 145/CSR del 23 luglio 2010) costituito in seno alla Conferenza Stato-Regioni e la calendarizzazione delle relative riunioni, per **facilitare il confronto preventivo** tra Amministrazioni di diverso livello e la **definizione condivisa** delle politiche di settore all'insegna della leale collaborazione tra Istituzioni, al fine di assicurare un unitario e concertato orientamento delle politiche di indirizzo del turismo.

Lo stesso schema del Piano Strategico Nazionale del Turismo - all'azione n. 1 - **ne prevede** il **rilancio**, sebbene sia necessario evidenziare che **non** è funzione sua propria quella di valutare la possibilità di richiedere alle Regioni risorse da destinare all'Agenzia Nazionale del Turismo.

Il Comitato si è riunito poche volte, nonostante l'importanza dei temi da affrontare in quella sede e della sua funzione precipua. Più volte le Regioni e le Province Autonome hanno chiesto il ricorso assiduo e costante a tale strumento di concertazione nei propri documenti (da ultimo in quello del 6 dicembre 2012), essendo purtroppo i lavori del Comitato fermi ormai dall'aprile 2012, nonostante esso costituisca uno strumento strategico per la concertazione delle politiche di settore.

Le Regioni e le Province autonome chiedono, pertanto, il **ripristino tempestivo del confronto con il Governo in tale sede istituzionale**, stante la necessità di definire temi di rilievo per il Sistema Paese, quali ad esempio il Piano Strategico Nazionale del Turismo, il Codice del Turismo, il dema-nio marittimo con finalità turistico ricreative, la Conferenza Nazionale del Turismo la cui organiz-zazione è stata preannunciata dal Ministro Bray e per la quale è prevista l'intesa dall'art. 56 D.Lgs. n. 79/2011, la classificazione delle strutture ricettive e ciascun altro tema rilievo per il turismo.

Da lungo tempo si sostiene la necessità che l'Italia si doti di un *Piano Strategico Nazionale del Turismo*, in linea con la Strategia 2020 adottata dall'Unione Europea, disciplinato in Italia dalla Legge n. 221 del 2012, di conversione del c.d. Decreto Crescita.¹

Le Regioni e le Province Autonome lo hanno chiesto fin dal 2010 e lo hanno ribadito nel 2012 ed anche le Associazioni di Categoria ne sono pienamente convinte.

Tuttavia debole è stato in passato il confronto sul tema in seno al **Comitato permanente del turismo**, per quanto invece esso debba considerarsi la sede deputata alla definizione preliminare degli orientamenti delle Amministrazioni di diverso livello che ivi si confrontano.

Le Regioni e le Province autonome chiedono, quindi, il ripristino in tale sede del confronto sul tema, partendo dalla bozza redatta sotto il Governo Monti e **presentato al Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2013**, che ha "preso atto del lavoro istruttorio finora fatto", attesa la necessità di un'ado-zione condivisa dei contenuti del Piano stesso.

Propone l'**aggiornamento del testo**, anche alla luce dell'evoluzione avutasi negli ultimi mesi, recependo *in primis* le osservazioni e le proposte formalizzate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 6 dicembre 2012 e, quindi, la definizione di un calendario dei lavori nell'ambito del Comitato permanente prima e della Conferenza Stato-Regioni e Unificata poi, oltre che ricevere risposte certe alle due pregiudiziali sulla riforma del Titolo V della Costituzione e sul tema delle risorse, che continuano ad apparire le principali lacune del testo presentato al Consiglio dei Ministri.

Si ribadiscono infatti alcuni esemplificativi cenni di merito, in particolare le **perplessità** in merito al richiesto processo di **revisione del Titolo V della Costituzione** (azione n. 4) e la gestione dei meccanismi di governance, pur apprezzando il segnale di apertura manifestato dal Governo in tal senso.

A tal proposito le Regioni e le Province Autonome hanno già osservato nel menzionato documento del 6 dicembre 2012 l'**inopportunità di tale revisione**, attesa la possibilità di ricorrere fin da subito a validi strumenti di concertazione interistituzionale, quali le intese e gli accordi tra Governo, Regioni e Autonomie Locali, da adottarsi in Conferenza Stato-Regioni ovvero l'opportunità di avvalersi del **Comitato permanente** per il coordinamento della materia del turismo.

.

¹ Art. 34 quinquies della legge n. 221/2012, di conversione del decreto-legge n. 179/2012: "1. Su proposta del Ministro con delega al turismo, entro il 31 dicembre 2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di durata almeno quinquennale. 2. Il piano è aggiornato ogni due anni con le procedure di cui al comma 1. 3. Il Ministro con delega al turismo adotta ogni anno, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un programma attuativo delle linee strategiche individuate dal piano di cui al comma 1."

Si precisa, tuttavia, che in forza della delibera di costituzione non è funzione precipua del Comitato Permanente quella di valutare "la possibilità di richiedere alle Regioni risorse da destinare all'Agenzia Nazionale del Turismo", così come non è stata concertata la previsione di cui all'azione n. 17 dal contenuto simile.

Inoltre appare auspicabile la **costituzione della task force** suggerita dall'azione n. 3, ma si ritiene che la sua sede naturale esista già, e sia la Conferenza Stato-Regioni.

A parere delle Regioni e delle Province autonome il Piano Strategico, piuttosto, ha il compito di armonizzare le istanze di diverso livello e, per accelerare la sua *mission* di raccordo delle politiche nazionali e regionale, dovrebbe rafforzare gli aspetti analitici posti a base dei documenti di sviluppo turistico che ogni Regione e Provincia Autonoma ha approvato, già trasmessi all'attenzione del Governo nel corso delle riunioni istruttorie che hanno visto presente anche la Commissione Turismo.

Pregiudiziale appare, inoltre, avere precisa cognizione delle **risorse economiche** che il Governo intenda investire per la concreta realizzazione delle azioni che il Piano si prefigge.

Le Regioni e le Province Autonome nutrono perplessità per le ricadute delle modalità con le quali è stato dato seguito alla scelta di affiancare le competenze del Turismo a quelle dei Beni culturali ai sensi *Legge n. 71 del 2013* con la soppressione del Dipartimento Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il trasferimento del personale e delle risorse finanziarie presso le strutture del Ministero dei Beni culturali.

Pur nel rispetto della autonomia organizzativa, tuttavia il sistema regionale esprime grande preoccupazione per le modalità con le quali si sta procedendo ad effettuare detto trasferimento.

In particolare desta perplessità quanto disposto dall'art. 1, comma 2 e ss., della Legge n. 71/2013 che determina un **rallentamento della gestione** di numerose attività in capo all'Ufficio Turismo del Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport per via della riduzione del personale ed il timore della dispersione di risorse già destinate al turismo, **con il conseguente rischio dell'interruzione delle relative attività**, come già avveratosi meno di un anno fa a seguito dell'adozione del DPCM 21 giugno 2012.

Si teme, infatti, che le **risorse iscritte nei capitoli di bilancio vengano azzerate e versate** alle entrate del Bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dei Ministeri interessati, con possibilità di perdita delle stesse in quanto la norma prevede la "riassegnazione ai pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati".

È presumibile che tale operazione si concluda in alcuni mesi, con il conseguente rischio che **le risorse possano essere decurtate** o che la loro riassegnazione al turismo si concretizzi solo a fine anno, con conseguente impossibilità per le Regioni di impegnarle e utilizzarle.

Sussiste, inoltre, anche l'ulteriore **rischio che non venga formalizzata la convenzione sui fondi POiN, con la perdita di 42 milioni di euro** per le attività di promo-commercializzazione e conseguente impossibilità di impegnarli a favore di ENIT nell'immediato futuro.

Pertanto le Regioni e le Province Autonome chiedono il ripristino tempestivo dell'iter inerente i progetti di eccellenza, le proroghe dei progetti interregionali, come attestato dalla corrispondenza con l'ex Capo Dipartimento Affari Regionale Turismo e Sport, garanzie in merito alla convenzione sui fondi POiN ed ai Fondi destinate alle reti di impresa nel settore turismo, come da intesa acquisita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012, la costituzione del fondo a favore della sicurezza del turismo montano di cui all'art. 66 bis del Decreto Crescita.

Considerate le osservazioni di cui sopra, le Regioni e le Province Autonome chiedono l'immediata modifica dell'art. 1 della Legge n. 71 del 2013 nel primo provvedimento normativo utile.

Il *Decreto Legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 (c.d. Codice del Turismo*), nonostante una formale attività di confronto tecnico in sede di Conferenza Stato-Regioni - nel corso della quale le Regioni e le Province Autonome hanno apertamente e formalmente contestato scelte e metodi, rendendo parere negativo - è stato tuttavia **adottato senza alcuna preventiva condivisione** nel merito dei contenuti, pur trattandosi di materia di competenza esclusiva in forza dell'art. 117 Cost..

Tale procedura ha indotto le Regioni e le Province Autonome ad impugnazione detto provvedimento normativo e la **Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 del 5 aprile 2012**, ha dato loro ragione, ravvisando un eccesso di delega ai sensi dell'art. 76 Cost..

Su disposizione della richiamata sentenza, infatti, le innovazioni autorizzate dal legislatore delegante "non erano suscettibili di allargamento all'introduzione di norme nuove destinate, per di più, a disciplinare in modo organico, in forma codicistica, una materia compresa nella competenza residuale delle Regioni e delle Province Autonome".

Ed invero, anche laddove si preveda la possibilità di un eventuale intervento di carattere unitario da parte del legislatore statale in taluni ambiti del settore turismo, ciò deve avvenire nel pieno **rispetto del principio di leale collaborazione** con le Regioni e le Province Autonome, prevedendo adeguate ed inderogabili forme di loro coinvolgimento (in particolare l'acquisizione dell'intesa).

Peraltro, diverse sarebbero potute essere le materie disciplinate dal Governo attraverso il Codice del Turismo al fine di favorire la crescita del settore, ma senza incorrere nell'acclarata censura di incostituzionalità.

Sarebbe stato opportuno porre attenzione alla definizione di numerosi interventi trasversali con il coinvolgimento dell'intero Governo quali, a solo titolo esemplificativo, il miglioramento delle infrastrutture trasportistiche ovvero la previsione di incentivi e sgravi per le imprese turistiche o ancora l'adozione di una politica fiscale che allinei l'IVA applicata al settore a quella degli altri Paesi europei nostri competitor ovvero che la parte eccedente della stessa vada ad alimentare un fondo destinato al turismo o ancora la definizione di una Legge Quadro sulle professioni turistiche per colmare il vuoto normativo che ancora interessa questo tema fondamentale.

Per tale motivo, la Commissione Turismo ha sempre manifestato la sua **massima** disponibilità al confronto sul tema con il Governo, nelle opportune sedi istituzionali a ciò destinate (Comitato permanente del turismo e Conferenza Stato-Regioni), e pertanto in questa sede si richiama il documento già rassegnato al Ministro Gnudi nel 2012, con l'auspicio che il futuro confronto interistituzionale possa dar seguito alle istanze ivi contenute, ritenute di particolare urgenza attesa anche l'abrogazione della Legge n. 135 del 2001.

Le Regioni e le Province autonome **condividono appieno l'azione n. 52** della bozza di Piano Strategico inerente la creazione di una sezione "*turismo*" nella *programmazione comunitaria* 2014-2020, obiettivo perseguito con forza in questi mesi di confronto con il Ministero della Coesione Territoria-le avente ad oggetto la definizione dell'Accordo di Partenariato.

L'analisi del documento "*Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari*" del 27 dicembre 2012 e del *Position Paper* dei Servizi della Commissione europea del novembre 2012 ha condotto la Conferenza a sottolineare l'esigenza - avvertita dal sistema regionale - di dare **maggior rilievo alle politiche di sviluppo del turismo**, non adeguatamente considerate.

Anche l'UE, in virtù della competenza in materia di turismo acquisita con il Trattato di Lisbona, ha sottolineato l'importanza di questa industria quale fattore strategico di crescita per l'economia.²

_

² Con la Comunicazione "L'Europa, prima destinazione turistica mondiale", l'UE ha collegato la strategia per lo sviluppo del turismo con iniziative faro della strategia "Europa 2020", quali "La politica industriale per l'era della globalizzazione", "L'unione

È opinione delle Regioni e delle Province autonome che l'adozione di un'adeguata strategia turistica europea possa rafforzare l'economia non solo del continente, ma anche dei singoli Stati membri.

Obiettivo regionale non è tanto quello di creare un capitolo dedicato al turismo, ma di far capire che il turismo è un'attività produttiva al pari delle altre.

In particolare, si ritiene necessario inserire nel Capitolo 3 del Position Paper "Fattori di successo ai fini della realizzazione", con un punto particolare: 1) promuovere, attraverso specifici Programmi integrati di intervento, la creazione di poli di attrazione turistica collegati a modelli di gestione sostenibile funzionali alla valorizzazione e tutela del patrimonio naturale, paesaggistico, storico e identitario.

Appare anche necessario **contestare** alcune affermazioni che nel Position Paper minimizzano o, peggio, identificano come negative alcune tipologie di azione collegate al turismo.

Il Position Paper, al punto 2.1 (Sviluppare un ambiente favorevole all'innovazione delle imprese), citando i settori tradizionali e tra questi il turismo, sottolinea la necessità che aumentino la loro produttività ed esportazioni al fine di evitare ulteriori perdite di quote di mercato a livello nazionale e internazionale e rileva come fallimentari le esperienze dei Programmi Operativi interregionali: per ciò, a causa dello "scarso valore aggiunto", non è più considerato sostenibile dal FESR il supporto ad eventi sportivi/culturali/turistici/promozionali.

Tale affermazione **limita** azioni che hanno invece un rilevante valore aggiunto per i territori. Il marketing territoriale si basa infatti su un complesso di programmi e strategie volte a garantire lo sviluppo di un comprensorio territoriale.

Si sottolinea, inoltre, l'utilità di instaurare **positive relazioni con i tre Comitati** istituiti per il confronto sulle tre opzioni strategiche (Mezzogiorno, Città e Aree interne), esprimendo tuttavia apprezzamento per aver previsto il punto "3.3 Riqualificazione urbana, politiche abitative, sicurezza cultura, innovazione e turismo" nel documento presentato nel marzo 2013 al Ministero per la coesione territoriale dal Comitato interministeriale per le politiche urbane ed il punto "4.3 Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile" relativo al documento "una strategia per lo sviluppo" del Comitato Aree interne d'Italia.

dell'innovazione", "Un'agenda digitale europea" e "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro", ritenendo che il settore possa contribuire efficacemente al raggiungimento delle priorità europee di crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Considerare le PMI turistiche come un insieme strutturato renderebbe più efficaci le politiche di settore per implementare le strategie europee come lo "Small Business Act", COM (2008)394, attraverso cui si vuole incoraggiare l'imprenditorialità e rendere più semplice l'esercizio d'impresa per le società di piccole o ridotte dimensioni.

Si segnala, tuttavia, la necessità di porre ancora maggiore attenzione al settore in funzione della prossima definizione dell'Accordo di Partenariato.

In particolare, appare necessario integrare i documenti in discussione con proposte condivise

- promuovere, attraverso specifici Programmi integrati di intervento, la creazione di poli di attrazione turistica collegati a Modelli di gestione sostenibile funzionali alla valorizzazione e tutela del patrimonio naturale, paesaggistico, storico e identitario, coerenti con gli obiettivi individuati dalla Comunicazione della Commissione europea 352/2010;
- prevedere sperimentazioni di modelli innovativi di gestione sostenibile delle attività e dei servizi turistici, secondo quanto previsto dagli orientamenti della Comunicazione COM
 352/2010 con un ruolo guida delle regioni sulla scorta della Rete di regioni europee NECSTouR di cui la Toscana ha il ruolo di presidenza;
- **sostenere cluster di imprese**, nell'ambito di interventi innovativi di prodotto e della finanza collegati a Modelli di gestione sostenibile delle Destinazioni turistiche;³
- introdurre modalità di trasferimento dei risultati delle ricerche collegate ai Modelli di gestione sostenibile delle destinazioni turistiche, attraverso una Piattaforma Turistica delle destinazioni di eccellenza;
- migliorare le condizioni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale attraverso la valorizzazione sistemica e integrata di risorse e competenze territoriali;
- migliorar le condizioni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione culturale attraverso la valorizzazione sistemica e integrata di risorse e competenze territoriali;
- elevare la competitività dell'**industria culturale e creativa**;
- migliorare la **competitività** e la **capacità di attrazione delle destinazioni turistiche**, attraverso la valorizzazione sistemica ed integrata di risorse e competenze territoriali.

Considerato che, in relazione agli 11 obiettivi tematici individuati all'art. 9 della proposta COM(2011) 615 al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, si ritengono di particolare rilevanza le seguenti aree tematiche, in esse il settore Turismo deve avere adeguata rappresentanza:

ricerca e innovazione, Smart Specialization Strategy

³ Il Position Paper sottolinea come "la qualità del sistema dell'innovazione determinerà la competitività delle imprese italiane nel lungo termine e, come tale, le prospettive di crescita e di occupazione sostenibile. In linea anche con la Raccomandazione Specifica Paese n. 6, che indica fra l'altro la necessità di incrementare l'innovazione e migliorare l'accesso ai finanziamenti, è opportuno che tale priorità benefici in ogni Regione di una quota di risorse finanziarie significativamente superiore rispetto al periodo di programmazione 2007-2013. In particolare, occorre mobilitare risorse importanti per il settore R&S affinché l'Italia raggiunga l'obiettivo UE 2020".

- finanza, crescita e riorganizzazione produttiva
- energia e green economy
- qualità ed attrattività del territorio
- agenda digitale ed accesso alle tecnologie dell'informazione.

Per gli opportuni approfondimenti si fa rinvio ai documenti all'esame presso la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e ai fini della più opportuna condivisione con il Governo.

Appare ancora attuale il pacchetto di iniziative rassegnato al Governo lo scorso anno dalle Regioni e Province Autonome per favorire lo sviluppo economico e la crescita del Paese, alcune delle quali **realizzabili immediatamente** a costo zero. In particolare:

- la *defiscalizzazione degli investimenti relativi alla ristrutturazione delle imprese ricettive*, mutuando anche per esse la positiva esperienza degli incentivi del 36% per le ristrutturazioni e del 55% per il risparmio energetico, già in vigore per gli edifici residenziali, e prevedendo per gli edifici con destinazione ricettivo-alberghiero la detrazione Irpef del 36%;
- l'affidamento dell'attività di *concessione dei visti turistici* ad Enit al fine di garantire il finanziamento delle attività di promozione del brand Italia;
- la *soppressione dell'imposta di soggiorno* e, in caso di diniego, la sua applicazione su base nazionale attraverso una regolamentazione organica, trasformandola in imposta di scopo e con il coinvolgimento del sistema regionale;
- la creazione di un *Fondo destinato alle piccole e medie imprese turistiche* da scorporare dal fondo per le PMI delle Attività Produttive, onde favorire lo sviluppo e l'innovazione del settore turistico, facilitando l'accesso al credito degli operatori della filiera;
- il rafforzamento della competitività del sistema italiano delle imprese turistiche a partire dall'*adeguamento dell'aliquota Iva* in relazione ai maggiori competitor europei;
- l'esenzione dal pagamento dell'IMU per le strutture alberghiere così come avviene per tutte le altre attività produttive o quanto meno la previsione di un'aliquota ridotta e più in generale l'inclusione del turismo in qualsiasi intervento normativo inerente le attività produttive;
- la semplificazione delle procedure, quali ad esempio quelle relative alle manifestazioni
 temporanee da prendere in considerazione nel primo provvedimento utile come il disegno di
 legge recante misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di
 riordino normativo.

Oggi l'aliquota IVA sul turismo in Italia è al 10%, superiore a Francia, Spagna e Germania (7%). Si propone di costituire a un *Fondo per il turismo una quota parte del gettito IVA eccedente* quello che si avrebbe se fosse applicata la stessa aliquota dei Paesi competitor. Si suggerisce, quindi, di valutare con il MEF la possibilità di destinare (in parte o in toto) l'extra gettito IVA, convogliandolo in un fondo che si focalizzi sulla realizzazione delle azioni del Piano Strategico.

Nel Piano Strategico si manifesta la necessità di "*creare*" una banca dati del turismo (azione n. 6), quando invece sarebbe sufficiente, quanto tuttavia necessario ed urgente, **concludere il processo di revisione dell' organizzazione dell' Osservatorio Nazionale del Turismo**.

Risale, infatti, al 2009 l'avvio della relativa procedura in Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 9 DPR n. 207/2096 e DPCM n. 216/2007.

Per garantire una corretta governance del sistema turistico è necessario analizzare in modo "scientifico" le dinamiche del comparto attraverso la raccolta e l'interpretazione in chiave strategica delle informazioni statistico-economiche a livello nazionale e infra-settoriale.

È fondamentale conoscere la propensione agli investimenti e la vocazione delle attività turistiche nazionali al fine di facilitare la definizione di adeguate strategie politiche di medio-lungo termine in una prospettiva internazionale.⁴

È auspicabile che l'Osservatorio nazionale si rapporti costantemente con gli Osservatori regionali e locali di destinazione,⁵ considerato il loro legame diretto con il territorio, e sviluppi ogni più opportuna collaborazione con Enti internazionali, quali l'OMT e l'OCSE, per facilitare così una programmazione in linea con l'orientamento europeo che ha già definito da tempo una strategia prospettata al 2020.

Le Regioni e le Province Autonome chiedono, quindi, il **riavvio del confronto in Conferenza Stato-Regioni** per portare a termine la conclusione del processo di revisione dell'ONT.

Expo 2015 rappresenta una vetrina particolarmente prestigiosa per la promozione del turismo, della cultura, dell'imprenditoria, della ricerca, del Made in Italy d'eccellenza. Tutti elementi

⁴ La Spagna ad esempio ha costituito un apposito ente (c.d. IET) per la raccolta dei dati inerenti il numero dei turisti stranieri, la spesa degli stessi in ogni mese di riferimento ed il movimento dei turisti spagnoli, disponendo la pubblicazione dei relativi dati ogni fine mese, oltre che le previsioni del PIL di tutti i Paesi del mondo per agevolare la scelta a livello nazionale dei più opportuni investimenti. Promuove studi sulla politica turistica dei Paesi competitor e sui principali Paesi di origine dei flussi turistici, al fine di pianificare le campagne di promozione internazionale, lo sviluppo dei prodotti e la pianificazione delle azioni di commercializzazione.

⁵ Alcune Regioni stanno avviando percorsi sperimentali di costituzione di Osservatori Turistici di Destinazione, intesi quali strumenti operativi al servizio della P.A. e degli operatori privati, capaci di valutare e orientare in maniera continua la qualità complessiva del sistema di accoglienza locale e la relativa capacità di competere sul mercato, al fine di migliorarla.

essenziali per la proiezione internazionale del Sistema Italia. Le ricadute dell'iniziative potranno essere molto ampie, anche in termini di valorizzazione dell'attrattività turistica dei territori, e interesseranno molti dei settori di intervento delle amministrazioni regionali.

L'allestimento del Padiglione Italia si configurerà come una mostra sulle eccellenze italiane e le Regioni e le Province Autonome sono chiamate a fornire contributi in termini di contenuti ed idee nell'ambito della **cabina di regia** istituita a seguito dell'incontro interistituzionale del 1° luglio 2013 e una composta da: Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Governo, Expo 2015 e Padiglione Italia.

Il Governo ha assunto l'impegno di trovare le **modalità di sostegno** a favore delle Regioni e delle Province Autonome per la loro partecipazione ad Expo (si è ipotizzato di utilizzare le "*economie*" dei fondi comunitari della programmazione 2007-2013).

Anche lo schema del Piano Strategico Nazionale del Turismo dedica al tema l'azione n. 13, considerandolo un volano di sviluppo del turismo nazionale, tale per cui suggerisce di costruire un'offerta di prodotti da legare all'EXPO per intercettare soprattutto i turisti a medio e lungo raggio e trattenerli in Italia per alcuni giorni contigui alla visita all'EXPO.

L'Enit, inoltre, ha siglato con Expo 2015 S.p.A. nel luglio 2013 un **accordo** inerente le attività di promozione turistica correlate all'evento, che ha lo scopo di favorire - tra l'altro - nell'ambito del tavolo Enit/Regioni "la più ampia veicolazione e condivisione delle attività poste in essere in attuazione" della convenzione. Particolare attenzione è stata prestata anche al **protocollo di collaborazione** tra Ministero Affari Esteri ed ENIT per la promozione flussi turistici verso l'Italia.

Le Regioni e le Province autonome intendono rendersi parte attiva nei lavori della cabina di regia e ritiene opportuno dare il giusto rilievo al richiamato accordo siglato da Enit.

Appare ormai improcrastinabile una *riforma del demanio marittimo* che salvaguardi gli operatori del settore, strategico per l'economia del nostro Paese.

Con nota a firma congiunta degli Assessori delle Regioni Liguria e Abruzzo indirizzata al Ministro per gli Affari Europei, On. Enzo Moavero Milanesi, del 13 giugno 2013 è stato espresso compiacimento per aver egli portato all'attenzione dei Ministri Bray e Delrio l'importanza del tema, affinché **si riprendano i contatti con la Commissione Europea**, come peraltro più volte richiesto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nelle sedute del 5 luglio, 22 novembre e 6 dicembre 2012. Si ribadisce in questa sede la disponibilità delle Regioni, già espressa in quelle occasioni, a collaborare con il Governo in Commissione Europea.

Risale ormai al 2009 il confronto Stato-Regioni nel tentativo di risolvere le problematiche annesse al demanio marittimo.

Considerate le seguenti disposizioni normative:

- la Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi) del 12 dicembre 2006;
- l'art. 1, comma 18, del D.L. n. 194 del 2009, convertito in Legge n. 25 del 2010, che prevede un'intesa "forte" per determinare i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni demaniali, nel più ampio procedimento di revisione del quadro normativo di riferimento;
- l'art. 11 della Legge n. 217 del 2012 (c.d. Legge Comunitaria 2010) delega il Governo ad adottare in materia di concessioni demaniali marittime un decreto legislativo di revisione e riordino della materia, previa intesa "debole" da sancire in Conferenza Unificata, ormai venuta a scadenza;

si ribadisce la necessità di avviare il pregiudiziale confronto in Commissione Europea, per poi dar seguito alla definizione di una Legge Quadro che ponga ordine nel settore.

Con riferimento alla Legge n. 25/2010 e ss.mm., si fa presente che la delega al Governo è scaduta. Si ritiene urgente, quindi, avviare di nuovo la procedura di confronto. Al riguardo si precisa, in particolare, che sono necessari approfondimenti tecnici in materia di definizione della valenza turistica. Le Regioni manifestano - come già in passato - serie difficoltà per attuare le norme della legge finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006). La loro applicazione comporta inevitabilmente una disparità di trattamento per le coste italiane sia in termini economici sia in termini di effettiva valorizzazione del demanio.

Peraltro, come già sollecitato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con nota del 19 febbraio 2013, si rende necessario - per motivi di equità di trattamento e per consentire la definizione della richiesta riforma - equiparare la proroga al 31 dicembre 2020 di tutte le concessioni demaniali marittime.

In particolare, nella Legge di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto Sviluppo), è stata introdotta la proroga al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.

Detto comma è stato interessato da un ulteriore modifica nel testo della Legge n. 229/2012 (Legge di Stabilità 2013), approvata il 21 dicembre 2012, con l'introduzione di un emendamento che ha **esteso la portata** della proroga al 2020 anche alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, aventi finalità sportive e di nautica di diporto (esplicitando tutte e tre le tipologie di strutture dedicate alla nautica da diporto ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 509/2007, ovvero punti di ormeggio, approdi e porti turistici).

Da tale norma, che ha allineato le suddette concessioni ad un'unica scadenza, sono **rimaste inspiegabilmente** escluse diverse tipologie di concessioni demaniali marittime ad uso diverso dal turistico-ricreativo, quali i cantieri navali, i distributori di carburante, la pesca e l'acquacoltura.

Al fine di eliminare tale disparità le Regioni hanno rappresentato nella seduta della Conferenza Unificata dell'11 luglio 2013 il seguente **emendamento** al disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 "disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", ma sembrerebbe senza esito positivo.

Art...

"Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale

Le concessioni sul demanio marittimo ad uso diverso da quello turistico - ricreativo, da quelle aventi finalità sportive, nonché da quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, in essere alla data del 31 dicembre 2012, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020, fermo restando quanto disposto all'articolo 1, comma 18, del decreto - legge 30 dicembre 209 n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, come successivamente modificato dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228."

Le Regioni e le Province Autonome reiterano la richiesta di inserire detto emendamento nel primo provvedimento normativo utile.

Il Decreto Legislativo n. 112/1998, nel trasferire le funzione di gestione amministrativa del demanio marittimo dall'Amministrazione centrale alle Regioni e agli enti locali, all'art. 11, comma 1, lett. p), ha mantenuto in capo allo Stato le funzioni relative al *sistema informativo del demanio marittimo (SID)*, la cui gestione deve essere regolamentata attraverso i protocolli d'intesa ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 281/1997.

Appare quanto mai urgente la stipula di detti protocolli di intesa.

Con Circolare prot. n. 2012/59763 del 3 maggio 2012 e successiva prot. n. 2013/3331 del 10 gennaio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha disposto particolari modalità di comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi alle concessioni di aree demaniali marittime relativamente ai soggetti beneficiari di cui all'art. 6, primo comma, lettera e) del DPR n. 605/1973 (domande per concessioni di aree pubbliche) da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti nella gestione della materia, che dovranno avvalersi esclusivamente del SID.

Ad oggi la necessità di procedere alla stipula dei succitati protocolli è ben lungi dall'essere superata, in quanto il SID, così come configurato, risulta essere uno **strumento ancora inadeguato**

a soddisfare le esigenze gestionali degli enti chiamati a gestire il demanio marittimo e solo utilizzabile per soddisfare esigenze informative, peraltro limitate, dello Stato.

Il caricamento delle mere anagrafiche, che è stato a più Enti suggerito per le vie brevi come soluzione, è la dimostrazione palese che il SID si ridurrebbe ad un mero adempimento finalizzato esclusivamente a soddisfare esigenze informative delle amministrazioni centrali, senza tenere in minima considerazione le ben più importanti esigenze gestionali degli Enti territoriali e Locali, frustrando e smentendo le finalità per cui il sistema è stato ideato.

A dimostrazione che il **SID oggi non è utile come strumento informativo**, rileva il fatto che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono giunte indicazioni agli Enti locali per la trasmissione dei dati inerenti le concessioni in essere al 31 dicembre 2012, attraverso il Portale del Tesoro.

Tali operazioni dovranno concludersi entro il 31 luglio 2013 e per le amministrazioni inadempienti è prevista la segnalazione alla Corte dei Conti.

Poiché è lo stesso Ministero del Tesoro ad affermare che la qualità e la completezza delle informazioni inserite nel Portale sono elementi indispensabili affinché le comunicazioni delle Amministrazioni non si esauriscano in un mero adempimento, ma si traducano in uno strumento di conoscenza del patrimonio pubblico, il Dipartimento del Tesoro sta lavorando alla creazione di uno strumento per monitorare e migliorare la qualità dei dati.

È evidente che in tale contesto sarà necessaria la collaborazione fattiva di tutte le oltre 11.000 Amministrazioni coinvolte.

Si ritiene opportuna pertanto una **revisione delle indicazioni** contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate citata nel secondo capoverso, permettendo alle Amministrazioni locali di poter fornire i dati richiesti con la trasmissione mediante i formati attualmente disponibili.

Le Amministrazioni locali, rappresentate dagli Assessori regionali competenti in materia di demanio marittimo e turismo, nonché dal referente nazionale dell'ANCI sul demanio marittimo, sono disponibili a collaborare lealmente con l'Amministrazione centrale, assolvendo agli obblighi di legge attraverso le modalità ad oggi in essere e sono pronte ad una fattiva collaborazione per risolvere eventuali problemi per permettere al SID di essere lo strumento utile per tutti gli attori che operano nella gestione del demanio marittimo, sia a livello centrale che nei territori.

La stipula in Conferenza Unificata dei protocolli di intesa sul SID, come richiesto in premessa, porrebbero fine alle difficoltà riscontrate.

Con delibera del 13 marzo 2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano è stato costituito il **gruppo di lavoro in materia di** *classificazione delle strutture ricettive*, incardinato presso la stessa Conferenza.

In seno alla prima riunione del gruppo è stato deciso di comparare i criteri di classificazione inerenti le strutture alberghiere ex DPCM 21.10.2008 con alcuni sistemi europei e di condividere entro dicembre 2013 le definizioni comuni delle strutture extralberghiere oltre che i relativi criteri minimi.

Ragione e scopo di detto tavolo di confronto è quella di aggiornare gli standard minimi di classificazione alberghiera in un'ottica europea e di fornire una definizione chiara ed uniforme delle strutture extralberghiere per una corretta informazione al turista/consumatore.

In quella sede, le Regioni e le Province Autonome stanno proficuamente lavorando insieme ai rappresentanti del Governo e delle Associazioni al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato.

Impropria appare, a tal proposito, la proposta formulata nell'azione n. 40 del Piano Strategico di adottare in tutte le Regioni un sistema di classificazione standard europeo per le strutture ricettive "in mancanza di un sistema unitario": a tale scopo assolve già il DPCM 21.10.2008, che a tutt'oggi regola la disciplina, tuttavia la Commissione interregionale ha già da tempo manifestato la disponibilità ad esaminare la tematica in un'ottica comunitaria.

Considerata, tuttavia, la particolare congiuntura economica in cui versano le imprese del settore e sulla scia delle richiesta da queste formulate, le Regioni e le Province Autonome hanno proposto di **prevedere forme di defiscalizzazione degli investimenti** relativi alla ristrutturazione delle imprese ricettive, mutuando la positiva esperienza degli incentivi del 36% per le ristrutturazioni e del 55% per il risparmio energetico in vigore per gli edifici residenziali, come peraltro previsto quanto al settore edile dall'art. 11 della Legge 7 agosto 2012 n. 134.

Hanno anche proposto di creare un **Fondo di rotazione destinato alle PMI turistiche** per favorire lo sviluppo, l'innovazione e la formazione degli operatori della filiera, nonché facilitarne l'accesso al credito.

Peraltro, lo stesso schema di Piano Strategico ha segnalato **azioni a favore delle strutture ricettive** quali la n. 37 "*Introduzione di crediti d'imposta e agevolazioni al credito per le imprese turistiche che si adeguano agli standard del ricettivo, specialmente se passano alla categoria superiore*" e la n. 39 "*Agevolazione al cambio di destinazione d'uso*", per quanto quest'ultima previsione possa destare qualche dubbio attesa la competenza dei Comuni.

Ovvero ancora si richiama la previsione di cui all'azione n. 36 "incentivazione e sostegno al consolidamento del ricettivo (reti di impresa, campione nazionale di hotellerie, ecc.)": le Regioni e le Province Autonome, a tal proposito, chiedono la **tempestiva pubblicazione del bando** relativo alle reti di impresa di cui all'intesa resa in Conferenza Stato-Regioni del 6 dicembre 2012.

Il *settore congressuale* in Italia rappresenta oltre il 26% del fatturato complessivo dell'industria turistica, dall'elevato potenziale di ricaduta economica sull'indotto.

Pertanto, si saluta con favore la **costituzione del relativo tavolo tecnico di lavoro** tra Regioni e Province Autonome, Enit, Roma Capitale e Federcongressi e la sottoscrizione del **protocollo** "Relazione per il coordinamento delle azioni per lo sviluppo dell'offerta congressuale italiana", che vede il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati del settore, al fine di creare un sistema funzionale alla promozione e allo sviluppo dell'offerta congressuale italiana.

L'Enit, dal canto suo, ha inserito il turismo congressuale nel nuovo **Piano Esecutivo del 2014**, recependo le istanze regionali manifestate in tal senso.

D'altro canto, l'esperienza della chiusura del *Convention Bureau Italia*, dopo due soli anni e con un bilancio delle attività svolte non in linea con le aspettative, rende palese la necessità di intraprendere un cammino di gestione condiviso tra i diversi attori.

Si reitera anche in questa sede il seguente emendamento sulla vita tecnica degli impianti a fune, non ancora accolto nel primo provvedimento normativo utile.

Art...

"Vita tecnica degli impianti a fune"

"1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, degli ascensori, delle scale mobili e degli impianti assimilabili, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il".

"La ventisettesima riga della tabella 1, prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, è soppressa".

«All'articolo 31, comma 1, ultimo periodo, della legge 1° agosto 2002 n. 166, le parole "..con i benefici di cui all'art. 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali.." sono eliminate e le parole "due anni" sono sostituite dalle parole "quattro anni".»

La questione riguarda il settore degli impianti a fune adibiti a servizi di pubblico trasporto, in particolare la determinazione della vita tecnica degli stessi (vale a dire il periodo di tempo in cui può essere mantenuto in esercizio), operata dal D.M. 2 gennaio 1985, il quale prevede scadenze temporali che variano a seconda della tipologia di impianto. Al termine di tali scadenze, gli impianti in oggetto devono essere integralmente sostituiti o sottoposti a revisioni, con una serie di effetti negativi in termini di risorse economiche, considerando che la c.d. vita tecnica dell'impianto non è uniformemente disciplinata sul territorio nazionale, né è prevista dalla normativa europea nel frattempo entrata in vigore anche in Italia. Nella Conferenza delle Regioni del 10 febbraio u.s. è stata approvata una proposta normativa intesa a uniformare la disciplina in parola, nel senso di prevedere che gli impianti di cui si tratta, indipendentemente dal loro anno di costruzione, se sottoposti a particolari visite e verifiche periodiche a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mantenendo, quindi, i previsti standard di sicurezza stabiliti dallo stesso Ministero, possono essere mantenuti sempre in esercizio. In quella sede le Regioni avevano chiesto, in subordine, in ragione dell'urgenza e nelle more dell'adeguamento normativo richiesto, un'ulteriore proroga dei termini di scadenza di cui al D.M. 2/01/1985, da accordare anche agli impianti che non hanno usufruito di benefici pubblici.

In conclusione, attesa l'imminente scadenza temporale fissata dalla legge n. 10/11 e in considerazione della persistenza delle problematiche su descritte, le Regioni chiedono al Governo di adottare un provvedimento normativo che, in conformità alla disciplina applicata sul territorio europeo e in parte del territorio nazionale italiano, superi il concetto di scadenza della vita tecnica dell'impianto a fune, subordinandolo ad apposite verifiche e revisioni secondo criteri stabiliti dallo stesso Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto.

Le Regioni e le Province Autonome ritengono, infine, necessario che all'art. 3, comma 1, lett. e.5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, dopo le parole "esigenze meramente temporanee", sia aggiunto il seguente periodo "Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici le installazioni di allestimenti mobili di pernottamento, quali roulottes, campers e case mobili, destinati alla sosta e al soggiorno degli ospiti, qualora gli stessi vengano collocati, anche

temporaneamente, all'interno delle strutture turistiche-ricettive all'aperto, regolarmente realizzate e nei limiti della ricettività assentita, purché ottemperino alle specifiche disposizioni in materia paesaggistica e degli ordinamenti regionali di settore."

L'impostazione dell'emendamento si riferisce al fatto che la struttura ricettiva all'aperto - debitamente autorizzata - sconta già un carico urbanistico, dal che le strutture che si trovano al suo interno, a prescindere dalle caratteristiche strutturali e, comunque, rispettose delle normative regionali, non abbisognano di uno specifico titolo edilizio.

L'obiettivo è quello di dirimere il conflitto trasversale tra competenze statali e regionali in materia di governo del territorio ed interpretazioni giurisprudenziali che continuano a mantenere gli imprenditori in uno stato di incertezza giuridica, tenuto conto anche delle recenti decisioni in materia sia della Suprema Corte del 28.1.13 n. 4129 che della Corte Costituzionale n. 147 del 20.6.13 e n. 278 del 22.7.10.

Si ritiene che, collocando la previsione normativa all'interno delle "*Definizioni degli inter-venti edilizi*" del Testo Unico sull'Edilizia, si possa sostenere che non si versa in conflitto con i principi di cui all'art. 117 Cost., oltre a quello di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Si chiede, quindi, che l'emendamento sia inserito nel primo provvedimento normativo utile.

Roma, 1° agosto 2013